

**CORTE DI APPELLO ANCONA****I° Sezione civile**

Nella causa iscritta al n. /2023 r.g.

Il Collegio composto dai magistrati:

- dr Paola De Nisco Presidente rel.;
- dr. Sergio Casarella Consigliere;
- dr. Vito Savino Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto in data 13/9/2023 il Tribunale di , a fronte dell'opposizione proposta dalla

, ha rigettato la richiesta di omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies ccii depositato in data 29/10/2022 dalla s.r.l. unipersonale, sul rilievo dell'avvenuta pretermissione dalla proposta concordataria del credito del Medio Credito Centrale (MCC) S.p.a., da collocarsi in privilegio generale, e della discrasia tra l'attivo societario ricavabile dai bilanci allegati e le somme da liquidarsi in favore dei creditori.

La s.r.l. ha proposto reclamo, eccependo: 1) il difetto di legittimazione ed interesse ad agire della ; 2) la violazione dell'art. 81 c.p.c., non potendo la far valere i diritti del MCC; 3) l'errata valutazione da parte del Tribunale della situazione patrimoniale ricavabile dai bilanci e delle modalità della sua liquidazione ; 4) la non adeguata valutazione della correttezza del piano proposto e l'omessa valutazione della sua fattibilità e convenienza per i creditori. Ha concluso pertanto per la riforma del decreto impugnato e la rimessione degli atti al Tribunale di per l'omologa del proposto concordato semplificato o, in subordine, per l'omologa del concordato medesimo.

La si è costituita in giudizio, ribadendo la propria legittimazione ed interesse ad agire e rilevando, in ogni caso, la rilevabilità d'ufficio dei motivi di inammissibilità della proposta di concordato evidenziati in sede di opposizione, ai quali doveva essere aggiunta l'illegittima

collocazione in prededuzione per l'intero importo delle spese legali relative alla predisposizione della domanda di concordato semplificato.

I primi due motivi di reclamo, da esaminare congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento.

In punto di fatto è pacifico e comunque documentato in atti che la [redacted] aveva erogato alla [redacted] due distinti mutui: 1) mutuo n. [redacted] dell'8.1.2021 di originari € 30.000,00 (doc. 3 nel fascicolo della reclamata), erogato in data 8.1.2021, garantito al 100% dal Mediocredito Centrale in virtù del Fondo pubblico ex L. 662/1996; 2) mutuo n. [redacted] del 15.1.2021 di originari € 70.000,00 (doc. 4 ibidem), erogato in data 15.1.2021 garantito al 90% sempre dal Mediocredito Centrale sempre in virtù del Fondo pubblico ex L. 662/1996.

All'esito dell'escussione della prestata garanzia, la [redacted] è quindi rimasta creditrice nei confronti della società proponente del residuo credito di € 7.000,00 pari alla percentuale del 10% del secondo contratto di mutuo.

I rilievi svolti consentono, pertanto, di affermare che la predetta Banca fosse legittimata a proporre opposizione alla proposta di concordato e titolare di un interesse proprio ad agire.

Le medesime conclusioni devono essere affermate anche in relazione al presente grado di giudizio, pur a fronte dell'avvenuto pagamento da parte della società proponente del predetto credito di € 7.000,00 in data successiva alla proposizione del reclamo (cfr. bonifico in data 18/12/ 2023 sub allegato A alle note depositate dalla reclamante in data 15/3/2024).

Da un lato, infatti, la [redacted] è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 51 ccii, quale opponente alla domanda di omologa, dall'altro la richiesta da parte della società proponente di restituzione delle rate di mutuo acquisite dalla predetta Banca dopo il deposito della proposta di concordato (vedi diffida allegata sub doc. 4 alla memoria integrativa della proposta di concordato) rende evidente il permanere anche dell'interesse ad agire in capo alla Banca medesima.

In ossequio al principio di liquidità della motivazione deve a questo punto essere esaminato il quarto motivo di reclamo, con il quale la proponente lamenta l'errata valutazione del profilo di correttezza della domanda e l'omessa valutazione della fattibilità e convenienza del piano per i creditori.

Il motivo si appalesa infondato.

In punto di fatto occorre ribadire in questa sede quanto affermato dal Tribunale e cioè che la società proponente non poteva non essere a conoscenza della circostanza che i mutui concessi dalla

erano assistiti da una garanzia statale, risultando la stessa connessa proprio alla tipologia di mutuo richiesto (docc. 2 e 3 nel fascicolo della reclamata banca). Ora, se è pur vero che alla data di presentazione della proposta di concordato (29/10/2022) la non aveva ancora proceduto alla escussione della garanzia (avvenuta solo nel maggio 2023), è anche vero che detto credito condizionato (cfr. Cass. ord. n. 18148 del 26/06/2023) esisteva già al momento della domanda, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere considerato nel piano con la previsione di un apposito fondo rischi e la prospettazione dello scenario che si sarebbe attualizzato in caso di attivazione della garanzia. Inoltre, la circostanza che la procedesse alla escussione della garanzia doveva ritenersi pressoché certa, tenuto conto del fatto che la proposta concordataria non prevedeva alcun pagamento in favore dei creditori chirografari, tra cui rientrava la predetta Banca.

La domanda risulta quindi fondata su dati incompleti e non fedelmente riportati, che incidono sulla valutazione di ammissibilità e fattibilità del piano proposto tenuto conto della natura privilegiata del credito dell'escusso garante MCC.

Né in senso contrario possono essere valorizzate le considerazioni svolte dall'esperto nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 25 sexies ccii, dr. | all'udienza del 6/9/2023 circa la non incidenza dell'eventuale ammissione del MCC al passivo in quanto ciò avrebbe comportato solo che sarebbe rimasto *"parzialmente insoddisfatto -circa per la metà- l'ultimo creditore privilegiato"*. Detto parere infatti da un lato non è in grado di superare la rilevata infedeltà dei dati esposti, dall'altro appare anche frutto di una superficiale e incoerente lettura degli elementi acquisiti alla procedura (che avrebbero dovuto essere noti all'esperto), che mostrano come già l'iniziale domanda (confermata nella memoria integrativa in data 17/3/2023) prevedeva il pagamento dell'ultimo creditore privilegiato (art. 2752 c.c. grado diciannovesimo) solo nella misura del 50,85%.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la domanda concordataria appare inammissibile anche perché non prevede alcuna soddisfazione in favore dei creditori chirografari.

Contrariamente a quanto ritenuto anche in questa sede dalla società proponente, per cui l'utilità per tali ultimi creditori deve essere individuata nella possibilità per gli stessi di immediata deducibilità fiscale del credito, questa Corte reputa che il beneficio *de quo* non sia idoneo a soddisfare il

requisito di ammissibilità previsto dal quinto comma dell'art. 25 sexies ccii. In conformità alla giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto, il Collegio ritiene infatti che, anche se la citata disposizione *“non richiama <<l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile>> di cui all'art. 84, co. 3, ccii, per cui non è indispensabile che l'utilità sia economicamente computabile, non di meno deve trattarsi di un'utilità apportata dall'imprenditore alla procedura, un quid pluris di qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale che intende proporre. ... In altri termini l'adombrato vantaggio fiscale, di cui trasversalmente godrebbero i creditori monetariamente insoddisfatti, non costituisce una posta attiva propria ed esclusiva del concordato, palesandosi evidente che essa emergerebbe anche nell'alternativo scenario liquidatorio giudiziale”* (cfr. Trib. Bergamo 6/12/2023).

Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto del reclamo, restando assorbita ogni altra questione.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.

Stante la soccombenza integrale della reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

PQM

rigetta il reclamo;

condanna la reclamante al rimborso in favore della reclamata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

dichiara parte reclamante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio in data 27/3/2024

Il Presidente rel.

dr. Paola De Nisco